

## **Oggetto: Disposizioni in materia di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua italiana della Provincia di Bolzano**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche e integrazioni concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del citato DPR 89/1983, la Provincia autonoma di Bolzano ha istituito, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello stato, appositi ruoli del personale docente, distinti per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle località ladine.

Visto l'art. 12, comma 13 del citato DPR 89/1983, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, che prevede che la definizione delle classi di concorso relative ad insegnamenti esistenti nel territorio nazionale è adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 48, comma 4, della Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, che prevede che la Giunta provinciale, su proposta del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici competenti e sentito il parere del Consiglio scolastico provinciale, definisce le classi di concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto citato DPR 89/1983, con indicazione delle materie o dei gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di insegnamento;

Visto il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e le successive modifiche ed integrazioni: "Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica";

Viso il DM 201 del 6 agosto 1999, con il quale è stata istituita la classe di concorso 77/A – strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado;

Considerata l'esigenza, al fine di una più efficace organizzazione della scuola secondaria in lingua italiana della provincia di Bolzano, di prevedere per l'accesso ai ruoli del personale docente, una qualificazione aggiuntiva, che comprenda la conoscenza delle tematiche storico-giuridiche proprie dell'Alto Adige, una competenza relativa alla didattica in un contesto plurilingue e una competenza linguistica a livello B2 - ascolto nella lingua tedesca;

Visto l'art. 2 della Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, nel quale sono elencati i compiti del Consiglio Scolastico provinciale;

Visto il parere del Consiglio Scolastico provinciale, espresso nella seduta del XXXX

Sentite le Organizzazioni sindacali della scuola, in data XXXXXXX

La Giunta provinciale

### **DELIBERA**

1. Per l'insegnamento nelle scuole secondarie in lingua italiana della provincia di Bolzano, con eccezione dell'insegnamento della seconda lingua – tedesco, in aggiunta all'abilitazione per le

classi di concorso di cui al DM 39/98 e successive modifiche ed integrazioni, è richiesto quanto segue:

a) la frequenza, con superamento di esame finale, di un corso di almeno 30 CFU relativo alla storia e alla cultura dell'Alto Adige, alla legislazione scolastica dell'Alto Adige e alla didattica in un contesto plurilingue, organizzato dalle Università, anche in convenzione con le strutture formative dell'Amministrazione provinciale;

b) certificazione linguistica del tedesco di livello B2 – ascolto, o di livello superiore, rilasciata dagli enti certificatori ufficiali.

Il disposto dei cui al periodo precedente si applica anche all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano.

2. La qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), non è richiesta ai docenti con incarico a tempo indeterminato nelle scuole della provincia di Bolzano in possesso di abilitazioni conseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione.
3. La qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b) non è richiesta, ai fini della mobilità territoriale e professionale verso le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, ai docenti con incarico a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione siano titolari in altra provincia e siano in possesso di abilitazioni conseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente deliberazione.
4. La qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b) non è richiesta ai fini della mobilità annuale verso le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano dei docenti con incarico a tempo indeterminato in altra provincia. Per le finalità di cui art. 12, comma 3 – terzo periodo, della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, inserito dall'articolo 1, comma 10, della legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2 la qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b) è in ogni caso richiesta.
5. La qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), non è richiesta ai docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore della presente deliberazione. Nuovi inserimenti e trasferimenti da altra provincia nelle graduatorie provinciali di Bolzano presuppongono in ogni caso il possesso della qualificazione aggiuntiva di cui all'art. 1, lett. a) e b)
6. La qualificazione di cui al precedente articolo 1, lettere a) e b), non è richiesta ai docenti vincitori del concorso per titoli ed esami bandito con decreto della Sovrintendente scolastica n. 641 del 11.10.2012 e ai docenti inclusi nelle graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami banditi precedentemente per le scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano.
7. I docenti abilitati privi della qualificazione di cui all'art. 1, lett. a) e b) che presentino domanda di iscrizione nelle graduatorie di Istituto delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano sono collocati in una fascia aggiuntiva, denominata 2/bis. Per l'individuazione dei docenti aventi titolo alla stipula di un contratto a tempo determinato, tale fascia viene utilizzata prima della fascia 3, riservata ai docenti non abilitati, e dopo la fascia 2, riservata ai docenti abilitati in possesso della qualificazione aggiuntiva di cui all'art. 1. Gli insegnanti abilitati iscritti nelle graduatorie di Istituto di seconda fascia delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano nell'anno scolastico antecedente a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente deliberazione mantengono titolo ad accedere annualmente alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto a condizione che non interrompano la continuità di iscrizione in tali graduatorie.
8. Nelle graduatorie provinciali e nelle seconde fasce delle graduatorie di Istituto viene attribuito un punteggio aggiuntivo ai docenti abilitati che abbiano conseguito la qualificazione di cui

all'art. 1, lettere a) e b). Il punteggio è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

9. In sede di definizione dei contratti integrativi sulla mobilità per i docenti con incarico a tempo indeterminato, viene fissato un punteggio aggiuntivo per i docenti che abbiano conseguito la qualificazione di cui all'art. 1, lettere a) e b).
10. Con successiva deliberazione la Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento delle attività formative dei corsi relativi a storia e cultura dell'Alto Adige, alla legislazione scolastica dell'Alto Adige e alla didattica in un contesto plurilingue di cui all'art. 1 della presente deliberazione.
11. L'Intendenza scolastica italiana e la Ripartizione informatica dell'Amministrazione provinciale sono incaricati dell'aggiornamento dei programmi informatici attualmente in uso. Le personalizzazioni dei programmi informatici del sistema informativo del Ministero dell'istruzione che si renderanno necessarie a seguito dell'entrata in vigore della presente deliberazione dovranno essere ricomprese in apposita convenzione.
12. Il Presidente della Provincia è autorizzato a richiedere al Ministro della Pubblica istruzione l'intesa prevista dall'art. 12, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e ad emanare il relativo decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.
13. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore il 1 settembre successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente.

BOZZA 23.04.2014